



Repubblica italiana del. n. 237/2015/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 25 agosto 2015;

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO Presidente

Andrea LUBERTI Referendario (relatore)

Angelo Maria QUAGLINI Referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni
ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27
della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "*Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

visto il decreto del 18 giugno 2015 n. 4/2015, con cui il Presidente di Sezione ha assegnato le competenze al Referendario Dott. Andrea Luberti;

vista la nota protocollo n. 11386 del 26 maggio 2015, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo ha trasmesso una richiesta di parere del Sindaco del Comune di ORSOGNA (CH);

vista l'ordinanza del 20 agosto 2015, n.24 /2015, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale per l'adunanza del 25 agosto 2015;

udito il relatore, Referendario dott. Andrea LUBERTI;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Orsogna premette che nel corso dell'anno 2012 è venuto a cessare un dipendente, a tempo indeterminato ma parziale (40 %), che rivestiva il ruolo di funzionario addetto all'Ufficio tributi. In sede di programmazione finanziaria per l'anno 2013 è stata programmata la riferita assunzione che successivamente è stata in effetti bandita.

Con deliberazione di questa sezione in data 2 aprile 2015, n. 50, il Comune istante aveva, in particolare, richiesto delucidazioni sull'applicabilità alle procedure già avviate delle disposizioni in materia di contenimento del *turn over*, ricevendone risposta positiva.

Ricostruendo la vicenda oggetto del precedente deliberato, si ricorda che: i) nell'anno 2012 il comune istante ha presentato una cessazione di personale, da poter reintegrare l'anno successivo; ii) nel 2013 lo stesso comune aveva, in effetti, programmato sotto il profilo finanziario la nuova assunzione nei limiti di spesa *pro tempore* vigenti; iii) nel 2014 aveva luogo l'avvio della procedura concorsuale: in pendenza della suddetta sono intervenute norme finanziarie che verranno di presso scrutinate.

Tanto premesso, l'istante richiede di specificare se, alla stregua del sopraggiunto (al bando) D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, l'ente possa concludere la procedura concorsuale descritta, allegando a proprio favore il parere della Sezione di controllo della Regione Sardegna, 21 aprile 2015, n. 32, che ha

ristretto l'applicazione dell'art.1, comma 424, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, alle sole assunzioni programmate con *budget* 2015 e 2016.

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere in esame è fondata sull'art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131, che ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta.

Nessun dubbio sussiste in ordine al requisito soggettivo, posto che la richiesta di parere proviene dal Sindaco del Comune di Orsogna (CH), ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, invece, si osserva quanto segue.

I pareri sono previsti dalla L. n. 131/2003 esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

In conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d'indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 2006 possono essere oggetto della funzione

consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la richiesta di parere proveniente dal Comune di Orsogna ha ad oggetto un quesito rientrante nella nozione di "contabilità pubblica" come sopra delineata, attesa la generalità e l'astrattezza del quesito, nonché l'afferenza della problematica a normativa evidentemente diretta al contenimento della spesa pubblica.

MERITO

L'art. 3, comma 5 del decreto citato dal comune istante ha previsto che *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate*

alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.

Indiscussa restando l'applicabilità dei sopra menzionati limiti, affermata nella deliberazione 50/2015/PAR di questa Sezione, già citata, il *thema decidendum* è rappresentato dalla capacità assunzionale del comune alla data odierna, su cui influiscono: i) da un lato, l'impatto sul riferito tessuto normativo della novellazione operata dal recente d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che ha aggiunto l'inciso "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente"; ii) la cogenza, nel caso di specie, dell'art.1, comma 424, della l. 190/2014, che prevede che "le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico (tra cui evidentemente non rientrano i vincitori all'esito di procedura non ancora conclusa, ndr) collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”.

Quanto al primo aspetto, si rammenta che la Sezione delle Autonomie della Corte (deliberazione del 21 novembre 2014, 27/SEZAUT/2014/QMIG) ha precisato come, lungi da consentire una indiscriminata applicazione del c.d. "cumulo dei resti", "la disposizione (...) sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere

Commento [M1]: di questa sezione

quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse "destinate" alle assunzioni".

Sorge peraltro il dubbio sull'influenza, sul dato normativo descritto, dell'art. 4, comma 3 del d.l. 78/2015 citato, in considerazione dell'anfibologia del dato normativo (potendo essere consentita una interpretazione secondo cui la norma, nel periodo transitorio 2014/2017, mira a consentire il cumulo riferito al triennio precedente; e altra, a tenore del quale la norma integra e non sostituisce il principio della programmazione finanziaria, consentendo quindi detto cumulo ma solo in relazione ai maggiori resti rispetto alla previsioni di *budget*).

Per tali motivi la Sezione di controllo per la Regione Campania, con del. 15 luglio 2015, n. 200, ha **rimesso** gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in relazione all'interpretazione dell'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2015.

Secondo problema pregiudiziale è costituito dall'interpretazione della norma, in materia di ricollocamento dei dipendenti provinciali in esubero, secondo cui le risorse a tal fine da destinarsi sono quelle ""*per gli anni 2015 e 2016*"" , potendo essere la detta norma intesa in senso finanziario (*budget* assunzionali riferiti, cioè, alle cessazioni del 2014 e del 2015) ovvero nel senso più lato di "*risorse per le assunzioni*" che si verificano negli anni indicati, e quindi di quelle utilizzabili se, e quando, sia ammesso il riporto dei "resti" dagli anni precedenti.

Anche in relazione a tale questione, pregiudiziale nei sensi di cui in premessa, pur in presenza di una deliberazione di massima (Sez. Autonomie, 28 luglio 2015, n. 26/SEZAUT/2015/QMIG, sulla questione rimessa dalla Sezz. controllo Lombardia, del. 23 marzo 2015, n. 120), influirà la risoluzione del cennato ulteriore **dubbio interpretativo**

Commento [M2]: ha rimesso

Commento [M3]: specificherei: ulteriore dubbio interpretativo sottoposto al Presidente della Corte dei conti da parte del Presidente della sezione regionale per la Campania

sottoposto al Presidente della Corte dei conti da parte del Presidente della Sezione regionale per la Campania.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo sospende la pronuncia in relazione ai quesiti posti dal Comune di Orsogna;

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Orsogna(CH), nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 25 agosto 2015.

L'Estensore
F.to Andrea LUBERTI

Il Presidente
F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 27 agosto 2015
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Giammaria Lorella